

REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

- alla data della richiesta di detrazione, deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra *faq n° 24*).

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all'allegato A del D.M. 11/3/08;
- deve essere relativo all'intero edificio;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 e solo per la parte non ampliata.

OPERE AGEVOLABILI:

assicurate le condizioni su esposte, data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si ritiene che la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda QUALSIASI intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione;
- impianti di cogenerazione, trigenerazione, ecc.
- interventi di coibentazione o di sostituzione di finestre non aventi i requisiti tecnici prescritti dal comma 345 di riferimento.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

- **asseverazione** redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che l'intervento assicura un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite indicati nell'allegato A del D.M. 11/3/08;

N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- ✓ **sostituita** dalla **dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate** (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- ✓ **esplicitata** nella **relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici** (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso

le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

di tipo “**amministrativo**”:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di **invio postale, ricevuta della raccomandata postale**;

di tipo “**tecnico**”:

- **schede tecniche**;
- **originali degli Allegati inviati all’ENEA** firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
- dal 4 agosto 2013, l’**Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)**. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n°39.

b) documentazione da trasmettere all’ENEA:

esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2014: <http://finanziaria2014.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.

(La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate):

- **Attestato di qualificazione energetica**, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al D.M. 19/2/07;
- **Scheda informativa dell’intervento** (Allegato E al D.M. 19/2/07).

c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

- Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una **comunicazione** per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.